

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Comune di San Vincenzo

Concertazione organizzazioni sindacali 11/04/2023 - 13/04/2023

Commissione Consiliare 20/04/2023

Deliberazione Consiglio Comunale .....

## Sommario

TITOLO I.....	
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI.....	
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	
Art. 2 – Definizioni.....	
TITOLO II.....	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività, ricognitive di disposizioni normative.....	
Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA.....	
Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare.....	
Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione.....	
Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica.....	
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica.....	
Art. 9 – Disposizioni per l’esercizio su aree demaniali o appartenenti ad altri Enti.....	
TITOLO III.....	
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE.....	
Art. 10 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante.....	
Art. 11 – Condizioni particolari e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.....	
TITOLO IV.....	
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI.....	
Art. 12 – Piano comunale.....	
Art. 13 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio.....	
Art. 14 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori.....	
Art. 15 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	
Art. 16 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	
Art. 17 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale.....	
Art. 18 – Spostamenti dei concessionari per miglioria.....	
Art. 19 – Scambio consensuale di posteggio.....	
Art. 20 – Trasferimento con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione.....	
Art. 21 – Assegnazione posteggi liberi.....	
Art. 22 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito delle varie tipologie mercatali.....	
Art. 23 – Esercizio dell’attività su aree private.....	
Art. 24 – Commercio su aree demaniali marittime.....	
Art. 25 – Attività stagionali.....	
Art. 26 – Concessioni temporanee di posteggio.....	
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI.....	
Art. 27 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati.....	
Art. 28 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio.....	
Art. 29 – Disposizioni sui mercati straordinari.....	
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO.....	
Art. 30 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato.....	

Art. 31 – Rinvio alle altre disposizioni.....	.....
CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE.....	.....
Art. 32 – Disposizioni sulle fiere.....	.....
Art. 33 – Registrazione presenze.....	.....
Art. 34 – Rinvio alle altre disposizioni.....	.....
CAPO V – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE.....	.....
Art. 35 – Disposizioni sulle fiere promozionali.....	.....
Art. 36 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche.....	.....
Art. 37 – Disposizioni sulle fiere antiquarie.....	.....
Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni.....	.....
CAPO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO....	.....
Art. 39 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica.....	.....
Art. 40 – Rinvio alle altre disposizioni.....	.....
CAPO VII – DISPOSIZIONI SUI MERCATINI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONISTI.....	.....
Art. 41 – Esercizio dell’attività di vendita da parte degli operatori non professionisti.....	.....
TITOLO V.....	.....
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO.....	.....
Art. 42 – Durata delle concessioni.....	.....
Art. 43 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per posteggi resisi liberi o istituiti in tipologie mercatali esistenti.....	.....
Art. 44 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali in tipologie mercatali di nuova istituzione.....	.....
Art. 45 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell’art. 37, comma 5 della Legge.....	.....
Art. 46 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie.....	.....
Art. 47 – Numero delle concessioni rilasciabili a medesimo soggetto.....	.....
Art. 48 – Disposizioni finali.....	.....
TITOLO VI.....	.....
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI.....	.....
Art. 49 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva.....	.....
Art. 50 – Sanzioni e revoca.....	.....
Art. 51 – Disposizioni transitorie e finali.....	.....
TITOLO VII.....	.....
CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO - ATTIVITÀ ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE.....	.....
Art. 52 – Ambito di applicazione e disposizioni generali.....	.....
Art. 53– Localizzazione.....	.....
Art. 54 – Sanzioni e revoca.....	.....

# TITOLO I

## CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche di cui al Titolo II, capo V della Legge regionale toscana 23 novembre 2018, n. 62, in attuazione e secondo i principi della stessa LR n. 62/2018, di seguito definita “Legge”; del d.lgs. n. 114/1998 e del d.lgs. n. 222/2016, limitatamente ai principi e alle disposizioni compatibili e ulteriori alla Legge; dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 686; del DL n. 34/2020, art. 181; DM 25/11/2020 e della DGR n. 1548/2020.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da operatori non professionisti ai sensi dell'art. 40-bis della Legge.
3. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, previa concertazione ai sensi dell'art. 43, comma 3 e dell'art. 3, comma 2 della Legge.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

### Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Eventuali modifiche alle definizioni legali comportano l'inapplicabilità delle corrispondenti definizioni regolamentari. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
  - a) **per commercio su aree pubbliche:** le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
  - b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) **per mercato:** l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - e) **per mercato o fiera sperimentale:** l'istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a massimo 3 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l'opportunità di procedere all'istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.
  - f) **per posteggio:** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale, all'interno o all'esterno delle aree mercatali;
  - g) **per fiera:** la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- h) **per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
- i) **per fiera antiquaria:** la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare le persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;
- j) **per manifestazione commerciale a carattere straordinario:** la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese e possono partecipare soggetti non qualificati come imprese;
- k) **per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato:** relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
- l) **per mercatini dei non professionisti:** tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera m);
- m) **per hobbisti / non professionisti:** i soggetti non in possesso del titolo abilitativo per il commercio, dotati di tesserino previsto dalla Legge, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis della Legge;
- n) **per spunta:** operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
- o) **per spuntista:** operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- p) **per miglitoria:** la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- q) **per scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- r) **per settore merceologico:** la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminata fra alimentare e non alimentare;
- s) **per specializzazione merceologica:** all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- t) **per veicolo:** ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- u) **per tipologie mercatali:** i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;

- v) **per Piano**: atto di programmazione comunale contenente, ai sensi dell'art. 40 della Legge, la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

## **TITOLO II**

### ***CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività, ricognitive di disposizioni normative**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:
  - a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
  - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.
  - c) Il servizio competente sui titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che procede ai sensi del DPR n. 160/2010. Sono fatte salve le competenze sostanziali afferenti agli altri servizi comunali ai sensi della regolamentazione interna, ivi comprese le ipotesi di eventi su area pubblica organizzati da soggetti non rientranti nel campo applicativo del DPR n. 160/2010.
  - d) I titoli abilitativi sono:
    - 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
    - 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
    - 3) la comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
    - 4) nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
  - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche:
    - 1) allo svolgimento dell'attività itinerante;
    - 2) alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale;
    - 3) all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
  - f) la segnalazione certificata di inizio attività di cui alla precedente lett. d) abilita anche:
    - 1) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
    - 2) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);

- 3) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
  - g) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
  - h) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
  - i) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.
2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dalla regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004” – nonché dall’Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L’operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente di cui agli artt. 5 e 6 del Reg. CE n. 852/04.
  3. Ai sensi dell’art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

#### **Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA**

1. La SCIA per l’esercizio dell’attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. La SCIA per l’esercizio dell’attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La SCIA carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi:
  - a) dati anagrafici e codice fiscale del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
  - b) il codice fiscale/partita IVA dell’impresa (se già presente);
  - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;
  - d) l’oggetto della dichiarazione;
  - e) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge;
  - f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web comunale sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta di cui al Sistema Toscano Servizi per le Imprese.
4. Nel caso in cui sia dovuto il pagamento dei diritti di segreteria, il procedimento, attivato in assenza del pagamento dei suddetti diritti, non può essere accolto ed è inefficace. L’ufficio SUAP provvede alla comunicazione di non accettazione della pratica e la stessa deve essere nuovamente riproposta.

#### **Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o reintestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare**

1. Le variazioni, ai sensi dell’art. 89 della Legge e il subingresso nell’attività ai sensi degli artt. 90 e 93 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell’art. 19 della Legge n. 241/1990.

2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La comunicazione carente di uno degli elementi indicati al comma successivo è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.
3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:
  - a) i dati anagrafici e codice fiscale;
  - b) il codice fiscale/partita IVA;
  - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - d) l'oggetto della comunicazione;
  - e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
  - f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
  - g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della Legge: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.
4. In caso di subingresso o re-intestazione gli elementi essenziali sono:
  - a) i dati anagrafici e codice fiscale;
  - b) il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
  - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - d) l'oggetto della comunicazione;
  - e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
  - f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
  - g) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge;
  - h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
  - i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  - j) il mantenimento della specializzazione merceologica se prevista come obbligatoria.
5. Ai sensi dell'art. 42 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
  - a) dati anagrafici e codice fiscale;
  - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
  - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
  - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - e) l'oggetto della dichiarazione;
  - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali).
6. Quando è espressamente prevista una specializzazione merceologica in riferimento ad una determinata concessione, il subingresso è ammissibile solo se il subentrante pone in vendita, in via principale, i prodotti appartenenti a quella specializzazione.
7. Sul sito web comunale sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta di cui al Sistema Toscano Servizi per le Imprese.

8. Nel caso in cui sia dovuto il pagamento dei diritti di segreteria, il procedimento, attivato in assenza del pagamento dei suddetti diritti, non può essere accolto ed è inefficace. L'ufficio SUAP provvede alla comunicazione di non accettazione della pratica e la stessa deve essere nuovamente riproposta.

## **Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione/concessione**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010 e come indicato all'art. 3, comma 1, lett. c);
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispose appositi bandi ai sensi dell'art. 37 della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente regolamento. In particolare:
  - a) per mercati, fiere e posteggi fuori mercato, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriennali;
  - b) per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate, di norma, concessioni temporanee;
  - c) per le fiere antiquarie, così come definite dalla Legge, relativamente agli operatori del commercio su area pubblica sono rilasciate concessioni pluriennali.
3. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni della Legge.
4. Nel caso in cui sia dovuto il pagamento dei diritti di segreteria, il procedimento, attivato in assenza del pagamento dei suddetti diritti, non può essere accolto ed è inefficace. L'ufficio SUAP provvede alla comunicazione di non accettazione della pratica e la stessa deve essere nuovamente riproposta.

## **Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica**

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 116 e art. 127 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla Legge, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà in ogni caso considerato assente.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della Legge, è, in ogni caso, possibile solo a favore di altro soggetto con la medesima tipologia.
5. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 95 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

6. Ai sensi dei principi di cui al d.lgs. n. 222/2016, ai fini di una maggiore semplificazione rispetto a quanto previsto dall'art. 90, comma 3 della Legge, la comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell'esercizio dell'attività da parte del proprietario di azienda.
7. Non costituisce subingresso e non dà titolo alla intestazione del titolo abilitativo del dante causa, la mera cessione della autorizzazione senza il trasferimento o la trasformazione della relativa azienda.
8. Nel caso in cui sia dovuto il pagamento dei diritti di segreteria, il procedimento, attivato in assenza del pagamento dei suddetti diritti, non può essere accolto ed è inefficace. L'ufficio SUAP provvede alla comunicazione di non accettazione della pratica e la stessa deve essere nuovamente riproposta.

## **Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica**

1. Ai sensi dell'art. 39 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare anche attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto nel piano di autocontrollo.
2. Ai sensi dell'art. 12 della Legge, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale approvata con il Piano.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. È data facoltà al commerciante di poggiare a terra un contenitore per i rifiuti.

## **Art. 9 – Disposizioni per l'esercizio su aree demaniali o appartenenti ad altri Enti**

1. Nelle aree demaniali o di altri Enti, l'esercizio del commercio è effettuato d'intesa con le Autorità competenti e per i posteggi individuati deve essere rilasciata concessione o nulla osta demaniale.
2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri Enti hanno validità per la durata della relativa concessione o nulla osta rilasciata dall'Ente proprietario dell'area.
3. Di norma è rilasciata l'autorizzazione comunale seguendo i criteri di cui al Titolo V del presente regolamento. Ai fini della effettiva efficacia dell'autorizzazione al commercio, il richiedente deve ottenere la concessione o nulla osta dell'Autorità competente secondo le modalità da quella stabilite.
4. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione stipula una convenzione con l'Ente proprietario al fine di acquisire, limitatamente a quanto ne sia funzionale, la disponibilità giuridica dell'area così da poter gestire, in autonomia, la tipologia commerciale.

## **TITOLO III**

### **CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

#### **Art. 10 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 38 della Legge, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto alla presentazione al SUAP della SCIA di cui all'articolo 4 e secondo quanto indicato all'art. 3, comma 1, lett. f).
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività di impresa per la vendita su area pubblica, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza. Tale SCIA abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve restare esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti
5. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
  - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 3 ore;
  - b) terminate le vendite o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta calcolata sul tratto viario percorribile con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 2 ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
  - c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
  - d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

#### **Art. 11 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolta nei limiti di tempo indicati dal precedente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le 20,00.
3. Ai sensi del comma 1 è del tutto vietato l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle zone così come previste nel Piano. In particolare, è vietato l'esercizio nelle seguenti zone:

- a) aree sottoposte a tutela del patrimonio artistico – ambientale;
  - b) aree pedonali;
  - c) parcheggi a pagamento e a disco orario;
  - d) parcheggi adibiti a sosta dei mercati organizzati;
  - e) nelle strade di tipo D ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada (strada extraurbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate);
  - f) negli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc. salvo aree individuate con apposito atto deliberativo;
  - g) nelle aree adiacenti a mercati e/o fiere ed in particolare, nei giorni ed orari di mercato, non è consentito svolgere il commercio in forma itinerante: per il mercato di piazza Giovanni XXIII, in via Pertini, via Confalonieri, via F.lli Bandiera e nel parcheggio lato nord di p.za papa Giovanni XXIII;
  - h) in corrispondenza di incroci e nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;
  - i) vie e piazze comprese tra Largo Berlese e via Capraia, via Roma, via Matteotti, via della Principessa;
  - j) nelle Zone a Traffico Limitato.
4. Le schede/tavole in allegato al Piano possono indicare, altresì, particolari modalità di esercizio, relativamente altre zone esplicitamente individuate, per le quali è consentito l'esercizio del commercio solo in determinati posteggi ai fini della dell'alternanza fra i vari operatori secondo i limiti temporali di cui al precedente articolo 10.
5. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimento di restrizione dell'orario di esercizio.
6. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento della pianificazione, è possibile modificare le zone di divieto per esigenze legate al pubblico interesse.
7. Con deliberazione di Giunta comunale, per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
- a) durata massima della deroga;
  - b) eventuali strutture di vendita mobili/amovibili consentite;
  - c) specializzazioni merceologiche;
  - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
  - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
  - f) procedura per la scelta degli operatori.
8. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

## **TITOLO IV**

### **CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI**

#### **Art. 12 – Piano comunale**

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale contemperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche, tenendo conto delle disposizioni della Legge.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni della Legge e delle relative norme attuative, quando ragioni di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica ne giustifichino la necessità, l'istituzione o soppressione o ampliamento di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica o il trasferimento provvisori, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta, previa comunicazione agli esercenti e alle associazioni di categoria, nelle more della modifica del Piano da parte del Consiglio comunale per l'eventuale ratifica in via definitiva delle variazioni.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze circoscritte e contingenti basate su motivi di pubblico interesse temporanei sono attuate con provvedimento dirigenziale. Con lo stesso provvedimento, previo atto di indirizzo della giunta, possono essere approvate, in via stabile, circoscritte e contingenti variazioni all'impianto delle varie tipologie mercatali per esigenze tecnico-gestionali indifferibili. Tali variazioni saranno poste in allegato al Piano mediante pubblicazione contestuale.
4. Il Piano prevede la ricognizione dettagliata dei posteggi nei mercati, fuori mercato, nelle fiere, fiere promozionali fiere antiquarie nonché le aree dove il commercio e la vendita su area sono interdetti. Il Piano può contemplare le altre tipologie mercatali.

#### **Art. 13 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio**

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali possono essere definite con apposito allegato. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche è approvato con delibera di Giunta allorquando la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze funzionali. Alla Giunta, è data facoltà di prevedere anche sub allegati specifici per determinate aree mercatali. In entrambi i casi sentite le associazioni di categoria.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto, per quanto di sua effettiva competenza, delle indicazioni di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente regolamento. È fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare, il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
  - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
  - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;

- c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
  - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
  - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale
3. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 108 della Legge.
  4. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività, da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei diritti/titoli acquisiti, che non possono essere ceduti separatamente.
  5. Le presenze dell'azienda o ramo di azienda, trasferite, non potranno essere sommate ad altre già maturate dallo stesso soggetto o da altri su un medesimo mercato o fiera.
  6. Quanto previsto dai precedenti commi vale per tutti i titoli, compreso le assenze.
  7. Non può essere occupata una superficie maggiore o diversa da quella indicata nei titoli abilitativi, anche se si tratta di piccole sporgenze, non possono essere occupati spazi comuni e/o comunque non in concessione, come è vietato occupare cordoli, marciapiedi, spartitraffico e stalli riservati alla sosta dei veicoli.
  8. L'automezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività è parte integrante del posteggio di vendita e deve essere posizionato all'interno dello stesso, con esclusione in cui viene effettuata la vendita di piante e fiori freschi, in quanto unico caso in cui è consentito posizionare a terra la merce.
  9. E' consentito l'utilizzo di gazebo per il riparo della merce deperibile, a condizione che questo rientri comunque nello spazio in concessione.
  10. Le tende o altri mezzi di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,50 e non possono sporgere rispetto allo spazio assegnato per più di ml. 0,50 per ogni lato.
  11. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con il fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante.
  12. È fatto obbligo ai titolari dei posteggi di mantenere pulita l'area in concessione raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività in appositi sacchi, in modo da impedirne la dispersione nell'ambiente circostante.

Modalità' smaltimento rifiuti settore non alimentare :

- I rifiuti dovranno essere separati, in base alla modalità di conferimento (es. plastica da carta e cartone) e dovranno essere lasciati, seguendo le modalità sopra indicate, all'interno del posteggio. I sacchi dovranno riportare il numero del posteggio.

Modalità di smaltimento settore alimentare :

- I contenitori in legno e in plastica, utilizzati per la propria attività di vendita, dovranno essere lasciati all'interno del posteggio, avendo cura della loro non possibile dispersione nell'ambiente circostante e successivamente recuperati dalla ditta concessionaria per il loro conferimento e smaltimento.
- I rifiuti organici dovranno essere conferiti direttamente all'interno dell'apposito cassonetto ubicato sulla strada, posto in prossimità dell'area di vendita

13. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. È proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In

tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il personale della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli. È vietato imbrattare o verniciare il suolo. L'operatore in possesso di un mezzo che per cause meccaniche o simili perda liquidi è tenuto a munirsi e usare di materiale atto alla preservazione del suolo come cartoni, cerate o simili.

14. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso dimostrativo di apparecchi audio visivi, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo. È inoltre vietato l'uso improprio di qualsiasi strumento, così come l'attività vocale di rilevanza sonora attuata dagli stessi operatori, atta ad attirare l'attenzione dei visitatori, che crei incomodo o fastidio per gli stessi frequentatori e/o delle altre attività.
15. L'accesso all'area mercatale è consentita a partire dalle ore 5:30 e l'area deve essere liberata entro e non oltre le ore 14:30. L'attività di vendita è consentita dalle ore 7:00 alle ore 14:00. È fatto obbligo di garantire la presenza all'interno dell'area di mercato fino alle ore 12:30. È fatto divieto di circolare con i veicoli o impegnare le carreggiate, nell'area di mercato, dopo le ore 09:30 e prima delle ore 12:30. In caso di maltempo, condizioni metereologiche avverse improvvise, potrà essere derogato quanto sopra secondo le modalità di seguito esposte.
  - In caso di maltempo, al momento della spunta, l'area di mercato può essere liberata in qualsiasi momento dalle attività.
  - In caso di condizioni metereologiche avverse improvvise, (es. vento forte, temporale) l'area potrà essere lasciata previa comunicazione alla Polizia Municipale, che provvederà a valutare la sussistenza della motivazione dell'abbandono dell'area e l'eventuale esigenza di anticipo delle operazioni di pulizia dell'area, per evitare eventuali spargimenti di rifiuti nell'area circostante.
16. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentita ai dipendenti ed ai collaborati, risultanti dai rapporti di lavoro o contratti di collaborazione.
17. Tutte le attività sono soggette al rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di occupazione delle aree pubbliche, ecc., compreso le caratteristiche e gli obblighi previste per i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.
18. l'aggiunta o la variazione del settore merceologico, non modifica quella prevista per il posteggio assegnato.
19. L'attività di somministrazione assistita, per essere consentita, deve essere prevista dal titolo di assegnazione del posteggio.
20. La registrazione delle presenze viene effettuata da soggetti autorizzati dal Comune mediante l'annotazione dei dati dell'operatore o dei dati identificati del titolo abilitativo del titolare dell'esercizio.
21. Il titolare del posteggio, non presente entro l'orario previsto per le operazioni di spunta, perderà per quel giorno il diritto al posto e a decorrere dalla stessa ora inizierà l'assegnazione dei posti resosi liberi, agli aspiranti spuntisti, secondo la graduatoria di anzianità. Entro le ore 9,30 dovranno essere preparati i banchi e le sgombrate le carreggiate.
22. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi dovrà seguire il settore merceologico del posteggio medesimo, fatto salvo quanto previsto per le operazioni di spunta ed eventuali posteggi riservati.
23. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
24. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 50.
25. È vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. Restano fatte salve le procedure di cui all'art. 18.

26. L'operatore titolare del posteggio presso il mercato settimanale, che ha fatto registrare 18 assenze, non giustificate con motivi di forza maggiore, perderà automaticamente l'assegnazione dello stesso, con la conseguente perdita della concessione.

#### **Art. 14 - Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori**

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse, possono essere affidate a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 43, comma 8 della Legge.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale o determinazione di affidamento e capitolato sottoscritti per accettazione. In particolare:
  - a) con deliberazione della Giunta comunale viene approvata la procedura di affidamento, l'oggetto dell'affidamento e la durata;
  - b) con determinazioni dirigenziali si procede all'esecuzione della procedura e alla sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.
3. La Giunta comunale, limitatamente a particolari tipologie di operatori e a prescindere dal canone unico che resta fissato ai sensi del regolamento comunale, può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.
4. Il soggetto affidatario oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, anche secondo criteri stabiliti, a:
  - a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
  - b) scelta di operatori non professionisti/non professionali;
  - c) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.
5. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione le dichiarazioni sull'avvio dell'attività e sulla verifica della regolarità contributiva ( DURC). A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dello status di commerciante o meno, già posseduto dall'operatore professionale.
6. In alternativa all'affidamento della gestione di manifestazioni commerciali anche non previste dal Piano, l'Amministrazione comunale, nel rispetto del regolamento comunale sul canone unico, può prevedere forme semplificate di procedure per il mero rilascio di concessione unitaria di suolo pubblico dell'intera area oggetto di manifestazione commerciale a soggetto rappresentativo di più operatori, proponente iniziative meritevoli e in assenza di eventi concorrenti.
7. Le tipologie mercatali a carattere straordinario possono trovare luogo all'interno di manifestazioni ricreative-culturali organizzate da terzi. Con deliberazione della Giunta, può essere affidata al soggetto organizzatore anche la gestione del suolo pubblico destinato alla vendita professionale o degli operatori non professionisti, in questo caso l'Amministrazione applica il canone di occupazione del suolo pubblico al soggetto organizzatore per l'intero spazio affidato prevedendo, se ritenuto opportuno, quanto previsto al comma 3.

#### **Art. 15 - Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 41 della Legge, nell'ambito del Piano, riserva posteggi:

- a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale previsto dalla Legge, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
  - c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione.
2. Il comune, altresì, può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
  4. I posteggi riservati agli operatori di cui al presente articolo sono indicati nelle tavole del Piano comunale.
  5. I soggetti portatori di handicap, per motivi legati alle loro condizioni fisiche, possono lasciare il posteggio dato in concessione prima della fine della manifestazione mercatali senza che ciò sia considerato assenza. Resta fatta salva ogni altra disposizione dell'art. 87 della Legge.
  6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.

### **Art. 16 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali**

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 TUEL, può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

### **Art. 17 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale**

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 43 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo 2 anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo potranno prevedere requisiti e condizioni diversi rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURT. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.

4. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, qualora il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
5. Le presenze maturate alla spunta della fattispecie sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

### **Art. 18 – Spostamenti dei concessionari per miglioria**

1. L'Amministrazione comunale prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia mercatale o per esigenze di razionalizzazione delle ubicazioni dei posteggi, può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.
2. L'effettuazione della miglioria è assentita con insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione comunale.
3. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglioria in modalità telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per le nuove assegnazioni.
4. Le domande di spostamento per miglioria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposita procedura unitamente all'avviso. La procedura è demandata al servizio SUAP.
5. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nella stessa tipologia mercatale, cumulata con gli eventuali danti causa. A parità di anzianità di esercizio nella tipologia mercatale o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. La miglioria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

### **Art. 19 – Scambio consensuale di posteggio**

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica e si conclude entro 6 mesi dall'istanza, al fine di consentire all'Ente l'esame congiunto delle varie istanze in un arco di tempo congruo ed evitare continui spostamenti di attività.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglorie di cui all'art. 18.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

## **Art. 20 - Trasferimento con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di una tipologia mercatale previa concertazione o consultazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un congruo preavviso e comunque di almeno un anno nei casi previsti dal comma 6 citato.
2. Sono fatti salvi casi particolari di urgenza per i quali è comunque prevista la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori nei limiti riferibili al caso specifico.
3. Il provvedimento comunale tramite il quale viene disposta la modifica indica la motivazione in ordine a:
  - a) motivi di pubblico interesse anche in relazione alla vivibilità e sostenibilità urbana;
  - b) cause di forza maggiore, ordine pubblico e sicurezza;
  - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari;
  - d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale.
4. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento definitivo della tipologia mercatale, spostamento o di una parte dei posteggi, salvo che, dandone opportuna motivazione, il numero dei posteggi interessati da tali operazioni non sia marginale rispetto al totale dei posteggi della tipologia mercatale, anche tenendo conto del raggruppamento delle specializzazioni merceologiche.
5. Qualora, a prescindere dal numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento, le variazioni della tipologia mercatale riguardano specifici comparti merceologici in funzione di relativi progetti di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione comunale oppure in caso di trasferimento parziale provvisorio, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
6. I posteggi sono assegnati agli operatori già titolari di concessione secondo le seguenti modalità in ordine di priorità decrescente, sempreché l'Amministrazione sia in possesso di dati certi:
  - a) anzianità di presenza nella tipologia mercatale, cumulata con gli eventuali danti causa;
  - b) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al solo soggetto giuridico esercente al momento della selezione;
  - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alle eventuali specializzazioni alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita, nel rispetto delle condizioni attuali, risultanti dall'atto di concessione del posteggio assegnato;
  - d) estrazione a sorte.
7. Da un punto di vista della durata, la concessione in capo all'operatore trasferito resta unica non mutando i termini di scadenza.
8. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori della tipologia mercatale sono inseriti:
  - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
  - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
9. Lo spostamento provvisorio e urgente per causa di forza maggiore può essere disposto con ordinanza dirigenziale, per gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

## **Art. 21 - Assegnazione posteggi liberi**

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 37 della Legge, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:

- a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
  - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
  - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 22.
  3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:
    - a) previa eventuale effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 17 in caso di tipologia mercatale esistente;
    - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
  4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il bando definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizioni della Legge, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione.
  5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo Titolo V.

## **Art. 22 - Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito delle varie tipologie mercatali**

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario non è presente nel posteggio entro le ore 8,30 nel periodo invernale; ore 8,00 nel periodo estivo e comunque entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita, viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti. Le schede delle varie tipologie mercatali previste dal Piano indicano le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di tipologie mercatali della durata di più di un giorno.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si possono presentare, di norma, da un'ora prima dell'assegnazione dei posteggi vacanti, e redige la graduatoria delle presenze. Contestualmente, raccoglie le presenze anche degli operatori concessionari.
4. La registrazione della presenza di spunta è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da altri soggetti incaricati. La registrazione prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
5. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.
7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta a prescindere dall'effettiva assegnazione temporanea del posteggio. Fatto salvo da quanto indicato al successivo comma 16.
8. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:
  - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
  - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.

- c) in caso di parità si procede al sorteggio.
9. I posteggi sono comunque assegnati in base:
- a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
  - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista.
  - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
10. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, si procede alla spunta con operatori di identica caratteristica, fatte salve le seguenti ulteriori specificazioni:
- a) l'operatore portatore di handicap non ha vincoli di settore merceologico limitatamente all'assegnazione alla spunta. In assenza di spuntisti appartenenti a questa categoria riservata, il posteggio viene assegnato agli altri operatori, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate.
  - b) relativamente ai posteggi riservati agli imprenditori agricoli, la spunta è effettuata esclusivamente con altri operatori della stessa categoria, in assenza di questi, il posteggio resta vacante.
11. L'operatore spuntista titolare di più abilitazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad abilitazioni diverse.
12. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni. La partecipazione alla spunta da parte di un operatore titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato è ammessa solo nel caso in cui, al termine dell'orario previsto per le operazioni di spunta, vi siano ancora posti liberi non assegnati.
13. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:
- a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
  - b) il dipendente
  - c) il collaboratore familiare,
  - d) il lavoratore occasionale,
  - e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro il cui status è equiparabile alle precedenti voci in elenco. È esclusa ogni altra forma di collaborazione, in particolare l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. del Codice Civile, non essendo riconducibile né alla collaborazione familiare né al lavoro dipendente.
14. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti locali anche in caso di maltempo.
15. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
16. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento.
17. L'assenza continuata per 12 mesi determina l'azzeramento della graduatoria.
18. In caso di pioggia o di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, non si procede alla rilevazione delle presenze dei titolari ma solo alla registrazione delle presenze degli spuntisti a ad assegnazione ei posti vacanti con pagamento del relativo canone per l'occupazione. In dette circostanze è consentito il raggruppamento dei banchi, cui provvederà la Polizia Municipale di concerto con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria presenti sul mercato.

## **Art. 23 – Esercizio dell'attività su aree private**

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione dell'Amministrazione comunale un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e della Legge, per ogni area mercatale messa a disposizione, è prevista, a favore del soggetto di cui al comma 1, una priorità di assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi, nel limite massimo del 25% del tempo di disponibilità dell'area e nel limite di concessioni, previsto dall'art. 48 del presente regolamento. La priorità ed i limiti indicati, sono da considerare complessivi e riferiti all'area mercatale e non al numero dei soggetti titolari dell'area medesima.
3. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
4. L'uso delle aree private è esercitato previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo tra Amministrazione comunale e soggetto privato, tenuto conto della legge regionale vigente sul commercio su aree pubbliche.

## **Art. 24 – Commercio su aree demaniali marittime**

- 1) L'esercizio dell'attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli soggetti abilitati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previo nulla osta rilasciato dal competente Ufficio comunale secondo le procedure e condizioni elencate ai commi successivi.
- 2) Possono essere previste agevolazioni per il rilascio di nulla osta a portatori di handicap, la dove non sussistono difficoltà nello svolgimento dell'attività.
- 3) L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:
  - a) esclusivamente nel periodo della stagione turistico/balneare (01/04 – 30/09);
  - b) dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
  - c) esclusivamente a piedi, o con l'ausilio di mezzi meccanici manuali, di ridotte dimensioni movimentati/movimentabili da una sola persona, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc. La sosta deve essere limitata al tempo ed alle operazioni di vendita, non essendo ammesso il commercio in pianta stabile, ancorché svolto con i suddetti mezzi.
  - d) senza ausili musicali o di amplificazione, tali da recare disturbo alla quiete pubblica;
  - e) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica;
- 4) Sono escluse dall'accesso di cui al precedente comma:
  - a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
  - b) l'area portuale;
  - c) gli ambiti dunali.
- 5) Non è consentito il rilascio di concessioni demaniali per attività di vendita su posteggio fisso.
- 6) E' possibile l'utilizzo di mezzi elettrici solamente per la vendita di prodotti deperibili.
- 7) L'uso di mezzi elettrici è consentito per la vendita dei prodotti, i suddetti mezzi dovranno essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia, della relativa autorizzazione e/o notifica sanitaria ed essere in possesso di quanto previsto dalle norme per la circolazione dei suddetti mezzi
  - 8) Relativamente alla possibilità di utilizzare mezzi elettrici l'arenile demaniale è suddiviso in tre zone:

- a) Zona 1 - sottozona A: tratto compreso tra Fosso di Botro ai Marmi e ingresso n° 4 Parco Rimigliano, sottozona B: tratto compreso tra ingresso n° 4 Parco Rimigliano e confine sud del comune,
  - b) Zona 2 : tratto compreso tra il Fosso di Botro ai Marmi ed il Fosso delle Prigioni (o dei Prigionieri), limitatamente alla sola vendita di frutta fresca,
  - c) Zona 3: tratto compreso tra il porto turistico ed il confine nord del Comune, limitatamente alla sola vendita di frutta fresca. (lo eliminerei sono le zone individuate dal piano)
- 9) Il numero degli operatori ammessi all'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime è determinato dal Piano.
- 10) Il nulla osta per l'accesso alle suddette aree è dato dalla ricevuta di avvenuta comunicazione tramite il portale di accettazione STAR, conseguente alla aggiudicazione del servizio, tramite il bando pubblico.
- 11) L'operatore dovrà avere sempre con sé gli estremi dell'abilitazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante e copia della ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal sistema di accettazione STAR.
- 12) Gli operatori interessati allo svolgimento dell'attività su aree demaniali marittime dovranno partecipare al bando di assegnazione del servizio.
- 13) I requisiti, le riserve e le modalità di partecipazione saranno indicati nel bando.
- 14) La graduatoria degli aventi diritto sarà redatta in base ai seguenti criteri:
- a) maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese relativamente al commercio su aree pubbliche, conteggiata in anni;
  - b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, conteggiata in anni dovutamente dimostrati;
  - c) in caso di parità si procederà a sorteggio.
- 15) È facoltà dell'Amministrazione Comunale integrare i criteri sopra indicati con l'inserimento di altri parametri mediante la deliberazione della Giunta Comunale, per una migliore garanzia della qualità dell'offerta turistica.
- 16) Il mancato invio della comunicazione, tramite il portale di STAR, entro dieci giorni dall'avviso di aggiudicazione del servizio, costituisce decadenza dall'assegnazione che sarà automaticamente attribuita al primo degli esclusi individuato in base alla graduatoria predisposta dall'Ufficio Attività Produttive.

## **Art. 25 – Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La stagionalità, normalmente, è riferita al periodo 1 aprile - 30 settembre. Sono fatte salve diverse articolazioni che dovessero essere previste con il bando o con apposita deliberazione della Giunta Comunale, come possono essere consentiti, alle attività stagionali, periodi più lunghi e/o diversi, in occasione di eventi e/o festività, anche al di fuori del periodo della stagionalità.
3. I posteggi per le attività stagionali devono essere previsti nel Piano comunale e la loro concessione avverrà con le stesse modalità per l'assegnazione di posteggi fuori mercato.
4. I titolari di posteggi fuori mercato stagionali dovranno garantire la presenza sul posto nel periodo 01/06 15/09 di ciascun anno.
5. In detto periodo è ammesso un numero massimo di assenze pari a 12 giorni. Un numero superiore di assenze comporterà la decadenza del titolo abilitativo e la revoca dell'assegnazione.

6. Gli organi preposti al controllo comunicheranno, all'ufficio SUAP con cadenza settimanale, il numero delle assenze riscontrate.

## **Art. 26 – Concessioni temporanee di aree o di posteggio**

1. Anche al di fuori delle aree mercatali o dei posteggi individuati nell'ambito del Piano, possono essere rilasciate concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su area pubblica.
  - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, ovvero di iniziative commerciali di specifica tipologia, nonché nell'ambito di svolgimento di particolari manifestazioni e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, anche in riferimento alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale o, comunque, tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
  - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, ove l'esercizio delle attività risulti compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca;
  - d) in relazione a specifiche richieste ritenute di per sé veicolo di promozione del territorio;
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, così come le merceologie ammesse e le modalità di presentazione delle richieste, sono stabiliti dal responsabile di del servizio competente sulla base degli indirizzi della Giunta comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro prevalente interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o dello stesso Comune.
3. Per le modalità di occupazione la durata si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale. In caso di bando la deliberazione prevede l'indirizzo sui criteri. In alternativa può ratificare proposte di terzi, ai quali demandare la scelta degli operatori nel rispetto di imparzialità e ragionevolezza.

## **CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI**

### **Art. 27 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati**

1. Per ogni mercato è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione del Piano sono indicati, in conformità alla tavola istitutiva del singolo mercato, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Unitamente alle informazioni di base, il Piano contiene specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta.
3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda del Piano.
4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
  - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
  - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
5. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
  - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;

- b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
  - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
  - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
6. Nei mercati semi specializzati o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste.
7. In allegato al presente regolamento (allegato-specializzazioni) sono previste le possibili specializzazioni merceologiche. L'allegato può essere modificato con delibera della Giunta comunale.

### **Art. 28 – Festività e variazioni del giorni di esercizio**

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con provvedimento dirigenziale per cause di forza maggiore legate a circostanze imprevedibili, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada nelle festività di Natale, S. Stefano e 1° gennaio data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato, in genere, si svolge nel giorno feriale precedente.
2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività o ad eventi imprevedibili non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.
3. L'opportunità dello spostamento nelle festività indicate o in altre è valutata con le associazioni di categoria, in alternativa l'Amministrazione si farà carico di comunicare agli operatori la decisione con congruo anticipo.

### **Art. 29 – Disposizioni sui mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, almeno un mese prima della data di svolgimento e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Il mercato straordinario di Natale, di norma, si svolge la penultima domenica antecedente il 25 dicembre.
3. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale SUAP di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
4. La scelta della data straordinaria viene decisa di concerto con le associazioni di categoria. La decisione dell'organizzazione dell'edizione straordinaria del mercato spetta comunque all'Amministrazione comunale.
5. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all'albo pretorio.
6. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
7. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

## ***CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO***

### **Art. 30 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato**

1. Per ogni posteggio fuori mercato è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo posteggio, i settori merceologici, le specializzazioni e la dislocazione dei posteggi in

relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione, ivi compresi i periodi dell'anno relativi alla concedibilità della concessione.

2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.
3. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione invia i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. Con deliberazione della Giunta comunale, allo scadere della concessione, possono essere variate le specializzazioni merceologiche dei posteggi fuori mercato in base alle finalità dello stesso posteggio. Le eventuali modifiche saranno allegate al Piano.

### **Art. 31 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulle tipologie sperimentali.

## ***CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE***

### **Art. 32 – Disposizioni sulle fiere**

1. Per ogni fiera, qualora istituita ai sensi di legge, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.
3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera ed ha una contabilità propria.
4. È facoltà della Giunta comunale individuare, ove possibile ed in aggiunta ai posteggi individuati per le fiere, comunque, nel limite di un posteggio per ogni manifestazione, apposita postazione riservata ad enti o associazioni senza scopo di lucro, per la pubblicità e propaganda relativa alla loro attività e, ove consentito e autorizzato ai sensi di legge, anche per la eventuale raccolta di fondi. Con la deliberazione che individua il posteggio, la Giunta detta altresì le modalità di assegnazione nel caso di concorrenza di più richieste. Il posteggio è concesso in esenzione da ogni onere, tassa o tributo. Le modalità di esercizio della pubblicità e della eventuale raccolta di fondi, devono svolgersi in modo da non recare molestia all'utenza. In particolare, devono essere evitati modi di contatto con l'utenza insistenti o petulanti, pena l'immediata revoca del posteggio da parte del personale addetto alla vigilanza, a cui è demandato il controllo di tale attività.

### **Art. 33 – Registrazione presenze**

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

### **Art. 34 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

## ***CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE***

### **Art. 35 – Disposizioni sulle fiere promozionali**

1. Per ogni fiera promozionale con la caratteristica della stabilità, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera promozionale, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Le fiere promozionali possono essere istituite con deliberazione della Giunta comunale anche in forma sperimentale prima di essere inserite nel Piano, ovvero possono essere inserite nel Piano qualora assumano il carattere della stabilità.
3. Nelle tavole del Piano sono indicati anche gli eventuali posteggi riservati agli operatori professionali che non svolgono attività di commercio su area pubblica.
4. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
5. Il comune, di norma, rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni temporanee per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 6.
6. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera promozionale ed ha una contabilità propria.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera promozionale e ha una contabilità propria. L'eventuale soggetto terzo che organizza l'evento deve comunicare le presenze all'Amministrazione comunale.
8. È facoltà della Giunta comunale individuare, ove possibile ed in aggiunta ai posteggi individuati per le fiere promozionali, comunque, nel limite di un posteggio per ogni manifestazione, apposita postazione riservata ad enti o associazioni senza scopo di lucro, per la pubblicità e propaganda relativa alla loro attività e, ove consentito e autorizzato ai sensi di legge, anche per la eventuale raccolta di fondi. Con la deliberazione che individua il posteggio, la Giunta detta altresì le modalità di assegnazione nel caso di concorrenza di più richieste. Il posteggio è concesso in esenzione da ogni onere, tassa o tributo. Le modalità di esercizio della pubblicità e della eventuale raccolta di fondi, devono svolgersi in modo da non recare molestia all'utenza. In particolare, devono essere evitati modi di contatto con l'utenza insistenti o petulanti, pena l'immediata revoca del posteggio da parte del personale addetto alla vigilanza, a cui è demandato il controllo di tale attività.
9. Le procedure per l'assegnazione dei posteggi alle fiere promozionali di cui al presente regolamento, si intendono riferite ai posteggi individuati per l'esercizio della vendita, a qualunque categoria di operatori siano riferite. Eventuali posteggi individuati per mostre, esposizioni, rassegne gastronomiche o altre attività di carattere promozionale non comportanti esercizio del commercio su aree pubbliche, saranno regolate con deliberazione della Giunta comunale di organizzazione di tali manifestazioni.

### **Art. 36 – Assenze dell'operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e l'Amministrazione comunale procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l'avvio effettivo della vendita. A questo fine è fatto obbligo all'operatore assente informare l'Amministrazione comunale della sua assenza quanto prima possibile.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, l'Amministrazione procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all'art. 22.

### **Art. 37 – Disposizioni sulle fiere antiquarie**

1. Per ogni fiera antiquaria, qualora istituita ai sensi di legge, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera antiquaria, la dislocazione dei posteggi secondo e le eventuali sub-specializzazioni, sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. Nelle schede del Piano sono indicati anche i posteggi riservati a questi operatori. Tali operatori possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.
3. Il comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per 2 anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.
4. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai mercati di cui all'art. 17.
5. Il comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere antiquarie secondo le modalità di cui al Titolo V.
6. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di cui al comma 2. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio si applicano i criteri di cui all'art. 47, comma 3.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera antiquaria ed ha una contabilità propria.
8. Nella fiera qualificata come antiquaria, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee a operatori del commercio su aree pubbliche non appartenenti ai settori di cui alla definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso il numero di tali posteggi dovrà essere in numero assai esiguo rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria e, di norma, appartenenti al settore alimentare. Qualora sia prevista la vendita di merci non alimentari, queste non dovranno coincidere con le stesse tipologie di prodotti presenti come oggetti di antiquariato.

### **Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere promozionali e antiquarie, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione delle presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 22.

## **CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO**

### **Art. 39 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. i) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione. Qualora assumano il carattere della stabilità, queste manifestazioni sono inserite nel Piano.
2. L'affidamento a soggetto terzo, di norma copre un numero annualità in misura ragionevole per la migliore funzionalità in ordine all'esperienza da acquisire alla copertura di eventuali investimenti.
3. Nel Piano sono indicate le aree da destinarsi alle manifestazioni comprensive di layout organizzativo al fine di strutturare eventuali iniziative che possono essere promosse da soggetti terzi o previste in modo estemporaneo dalla Amministrazione. Eventuali realizzazioni difformi alle previsioni del Piano dovranno trovare apposita motivazione nella delibera istitutiva.
4. La gestione delle manifestazioni può essere affidata tramite le procedure previste all'art. 14. In alternativa, quando non si rilevi conflittualità fra domande concorrenti, l'Amministrazione può ratificare direttamente progetti proposti da terzi tramite delibera della Giunta comunale. A questo fine, il soggetto proponente dovrà presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti e definisce i limiti e le condizioni di esercizio.
5. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche oppure soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa.
6. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico
7. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente per la durata della manifestazione. In caso di bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere promozionali.
8. In caso di gestione da parte di soggetto terzo, la domanda di occupazione suolo pubblico sarà presentata in modo cumulativo e non saranno rilasciate singole concessioni. La scelta degli operatori può essere effettuata direttamente dal soggetto organizzatore senza la predisposizione di un bando. In ogni caso si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 14.
9. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite deliberazione della Giunta. La Giunta può, altresì, prevedere delle linee guida per eventi ricorrenti o tipizzati sulla base delle quali sono indette con provvedimento dirigenziale.
10. Nell'ambito delle tipologie di cui al presente articolo possono essere previsti raggruppamenti di posteggi che trovano ubicazione presso mercati comunali, con la finalità della promozione del territorio tramite il coinvolgimento di imprese agricole e agrituristiche esclusivamente locali per la vendita di prodotti tipici. Anche in questo caso è la Giunta comunale a prevederne le condizioni e i limiti.
11. Il carattere straordinario può riferirsi a determinati posteggi inseriti presso luoghi oggetto di manifestazioni ricreative, culturali o sportive già assentite dall'Amministrazione. In questo caso, il responsabile del servizio competente può adottare procedure semplificate per il rilascio delle concessioni temporanee, in particolare, procede contemplando:

- a) determinazione di particolari specializzazioni merceologiche collegate all'evento;
- b) salvaguardia di eventuali rapporti contrattuali con operatori del merchandising collegato all'evento;
- c) criteri di concorso basati sulla semplice cronologia delle richieste come da avviso all'albo pretorio.

#### **Art. 40 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento.

### ***CAPO VII – DISPOSIZIONI SUI MERCATINI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONISTI***

#### **Art. 41 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli operatori non professionisti**

1. I mercatini degli operatori non professionisti possono essere realizzati con le modalità ed i limiti stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e sulla base di specifica delibera di Giunta Comunale che ne determina condizioni e requisiti di esercizio anche in base ad eventuali tipologie di prodotto.
2. L'assegnazione dei posteggi ai non professionisti è, in ogni caso, limitata ad una sola partecipazione e non crea in capo all'operatore nessun diritto di anzianità.
3. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere indicate modalità di assegnazione di posteggi con sistemi di rotazione che sono attuati con determinazione dirigenziale.
4. Per altri aspetti si rimanda alla Legge, in particolare all'art. 40-bis e alle relative sanzioni. Si rimanda, inoltre, all'art. 40 del presente regolamento in merito agli aspetti circa le modalità realizzative.
5. Nell'ambito delle altre tipologie mercatali possono essere previsti di posteggi riservati agli operatori non professionisti. In questo caso, per tali posteggi, si applicano, comunque, le disposizioni del presente articolo e quelle previste dalla Legge per questa fattispecie.

## **TITOLO V**

### ***CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO***

#### **Art. 42 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni pluriennali di cui alle diverse tipologie mercatali è fissata in anni 12 ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'Amministrazione, dandone comunicazione al concessionario almeno un anno prima della scadenza, per il pubblico interesse e salvaguardando l'equità e l'imparzialità, può mutare le condizioni concessorie o procedere a disdetta. In tal caso l'amministrazione comunale si impegna a valutare soluzioni alternative, nel rispetto dell'art. 43 del codice del commercio, tenendo conto delle condizioni di cui alla concessione medesima.
3. Il rinnovo è escluso quando il titolare/azienda, anche se ha concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, o sia stata inattiva durante il periodo della cessione e comunque di validità della concessione, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
4. L'applicazione della decadenza di cui al comma precedente è disposta dal dirigente competente secondo le modalità e il regime transitorio previsto dalla Legge. Il dirigente ha cura di garantire i diritti di partecipazione al procedimento da parte dell'eventuale conduttore – affittuario.

5. In ogni caso, fatto salvo il comma 2, le concessioni soggette al regime transitorio di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180, sono rinnovate fino al 31/12/2032. In questo caso, l'Amministrazione comunale procede con le modalità e nei termini previsti dal DL n. 34/2020, art. 181, dal DM 25/11/2020 e dalla DGR n. 1548/2020, ivi compresa la verifica quantitativa di cui all'art. 48 del presente regolamento, e ai sensi della eventuale normativa statale sopravvenuta in riferimento a quella citata.
6. Costituiscono gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività, tali da evitare il mancato rinnovo di cui al comma 3:
  - a) malattia certificata da comunicare al comune entro la data di rinnovo;
  - b) gravidanza e puerperio certificati da comunicare al comune entro la data di rinnovo;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  - d) successione *mortis causa* in corso di definizione.
7. Le cause di impedimento di cui al comma precedente si applicano nel caso di esercizio da parte di imprenditore individuale oppure in caso di società di persone qualora, tali cause, riguardino tutti i soci.

### **Art. 43 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per posteggi resisi liberi o istituiti in tipologie mercatali esistenti.**

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge l'Amministrazione comunale, ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, predispone appositi bandi.
2. L'Amministrazione comunale rilascia le concessioni pluriennali tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità di seguito indicato:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nella tipologia mercatale di vendita, ivi comprese le presenze degli spuntisti, da conteggiare con modalità stabilite con deliberazione della Giunta comunale;
  - b) a parità di presenze, il servizio competente tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche;
  - c) ad ulteriore parità di condizioni, il servizio competente tiene conto della data di presentazione della domanda quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
3. L'Amministrazione ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Per questa ipotesi la Giunta comunale detta gli indirizzi per i relativi criteri.
4. Nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 2, i quali sono da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
5. Allorquando il mercato o la fiera presenti una strutturata graduatoria di spunta, l'Amministrazione può prevedere, ai fini dell'assegnazione dei posteggi vacanti, una specifica valutazione di punteggio nei confronti dei soggetti che vantino posizioni attive nella graduatoria di spunta valevole alla data di approvazione del bando. In questo caso, per l'operatore già concessionario che concorre per ulteriore posteggio, non sono conteggiate le presenze di cui al comma 2 lett. a) ma sono conteggiate solo le

eventuali presenze accumulate come spuntista, intendendo che lo stesso sia presente anche nella graduatoria delle spunte.

#### **Art. 44 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali in tipologie mercatali di nuova istituzione**

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge l'Amministrazione comunale, ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, predispone appositi bandi.
2. L'Amministrazione comunale rilascia le concessioni pluriennali tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità di seguito indicato:
  - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche;
  - b) in caso di parità di anzianità, il responsabile del servizio tiene conto della data di presentazione della domanda quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
3. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 37, comma 2 della Legge, sono specificati i punteggi assegnati agli eventuali criteri aggiuntivi di cui al comma 3 dell'art. 37 della Legge, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.
4. Eventuali altri criteri sono previsti per i posteggi a riservazione obbligatoria di cui all'art. 41 della Legge.

#### **Art. 45 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 5 della Legge**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - f) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
  - g) a parità di parametro di cui alla lett. a), possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte
  - h) a ulteriore parità, si applica il criterio della maggiore anzianità comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 47 del presente regolamento.

#### **Art. 46 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 37, comma 4 della Legge, nelle fiere promozionali di nuova istituzione i posteggi sono assegnati, agli operatori del commercio su area pubblica, tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese e, a parità di anzianità, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il

responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.

2. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2019 (20/04/2019), agli operatori del commercio su area pubblica, i posteggi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. A parità di presenze o nel caso in cui non siano disponibili i dati delle presenze, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese e, a parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
3. Al fine dell'assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica l'Amministrazione comunale procede sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
  - b) ordine cronologico di presentazione delle domande;
  - c) l'amministrazione si riserva la facoltà di prevedere delle condizioni qualitative specifiche, indicate nel bando, in ordine alla connotazione dell'edizione.
4. Nel bando, indetto con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Commercio, sono specificate anche le specializzazioni merceologiche richieste e le relative modalità di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
5. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.

#### **Art. 47 – Numero delle concessioni rilasciabili a medesimo soggetto**

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite di 1 concessione. Il numero massimo delle concessioni, mercato e fuori mercato, appartenenti ad uno stesso soggetto non può essere superiore a 2.
4. I soggetti che usufruiscono dei posteggi riservati ai sensi dell'art. 41 della Legge non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

#### **Art. 48 – Disposizioni finali**

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il dirigente del servizio competente, previa deliberazione della Giunta comunale che prevede le eventuali specificazioni ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento, pubblica la procedura di bando con i criteri di selezione per il rilascio delle concessioni.
3. L'applicazione dei criteri resta subordinata ad eventuali specificazioni obbligatorie in ordine alla tipologia di merce posta in vendita.

## **TITOLO VI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 49 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva**

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, non configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto sarà comunque sottoposto a controllo annuale, se previsto, o in sede di affitto o vendita azienda.
2. In caso di verifica negativa, è, in ogni caso, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e) della Legge.
3. In sede di controllo sulla SCIA, dato che la Legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa legge. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 127 della Legge, dispone direttamente la decadenza del titolo abilitativo.
4. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione su bando, in caso di verifica negativa postuma al rilascio dei titoli viene applicata la decadenza nei termini previsti dall'art. 127 della Legge.
5. Gli operatori non professionisti, in quanto non professionali, non hanno posizioni contributive e quindi non è applicabile la verifica contributiva.
6. La verifica della regolarità contributiva non è effettuata per gli imprenditori agricoli.

#### **Art. 50 – Sanzioni e revoca**

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'allegato modalità, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, art. 116, comma 3, lett. d), si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.
3. Per le violazioni alle disposizioni, di carattere igienico sanitario, in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari trovano applicazione le sanzioni previste dal d.lgs. n. 193/2007.
4. Qualora il titolare di concessione non mantenga il settore merceologico o la specializzazione, se previsti dal Piano come obbligatori, in riferimento alla tipologia principale di prodotti posta in vendita, l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.
5. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. e-bis) della Legge, qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione comunale, tramite i competenti servizi del settore Commercio e settore Tributi, procedono, in modo coordinato, all'avvio del procedimento atto alla successiva revoca. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro centottanta giorni dall'avvio della procedura di riscossione coattiva, esperita a cura del Servizio Tributi,

così come previsto dalla legge. Nel caso i mancati versamenti siano imputabili ad un operatore affittuario, il proprietario d'azienda riceve la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza come contro interessato e può estinguere la posizione debitoria prima della decadenza della concessione. È fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'avvio della procedura di riscossione coattiva e la effettiva decadenza del titolo abilitativo.

6. Si procede con la revoca della concessione quando il titolare del posteggio abbia raggiunto il limite massimo delle assenze.
7. La revoca della concessione del posteggio è prevista anche nel caso in cui siano state registrate tre violazioni al presente regolamento e/o in materia di commercio su aree pubbliche, nell'arco di due anni.
8. Sono fatte salve le altre ipotesi di revoca o decadenza previste dalla Legge.
9. Le violazioni sul demanio sono oggetto di rinvio alle sanzioni previste per le suddette aree, alle normative in materia, nonché alle ordinanze previste per la balneazione.

### **Art. 51 – Disposizioni transitorie e finali**

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento del commercio su aree pubbliche di cui alla DCC n. 13/03/2015, n. 3;
- 2) Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 43 nonché le disposizioni transitorie previste dalla Legge e dalla legge n. 205/2017.
- 3) I provvedimenti comunali per l'attuazione del Piano sono adottati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
- 4) Con il vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche ad eccezione \_\_\_\_\_
- 5) Le eventuali modifiche, dovute ad aggiornamenti, integrazioni, variazioni, entrano in vigore il giorno stesso della loro adozione, abrogando di conseguenza, tutte le precedenti disposizioni in contrasto.

## **TITOLO VII**

### ***CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO - ATTIVITÀ ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE***

#### **Art. 52 – Ambito di applicazione e disposizioni generali**

1. Il presente Capo si applica alle attività di vendita al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite la realizzazione di struttura fissa, chiosco o simili, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento. Il presente Capo non si applica alle concessioni di suolo pubblico a servizio delle attività commerciali in sede fissa come gli esercizi di somministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 55 della Legge, l'Amministrazione comunale, ai fini dell'esercizio dell'attività, rilascia concessioni dodicennali fissando dei criteri con le stesse modalità di cui al precedente Titolo V.
3. La concessione dà facoltà al privato di costruire il manufatto, secondo le disposizioni di bando elaborate dalla Giunta comunale su proposta congiunta dei settori edilizia, commercio e polizia locale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene pubblico da parte del concessionario non si concretizza in

un reale diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.

4. Allo scadere della concessione, i concessionari provvedono, a loro cura e spese, a ripristinare lo stato pubblico dell'area.
5. In deroga al comma precedente, l'Amministrazione, previa convenzione con il concessionario uscente, può acquisire il bene al patrimonio comunale disponibile in base all'art. 934 C.C.
6. La proprietà superficaria non può essere oggetto di rapporti giuridici privati separati dalla concessione del suolo pubblico, fatti salvi eventuali casi ammessi con specifici provvedimenti comunali su richiesta del privato. È ammesso l'affitto o la vendita d'azienda da parte del concessionario. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi nell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge.
7. Se, alla scadenza della concessione, i volumi commerciali sono acquisiti al patrimonio disponibile comunale sulla base della convenzione con il concessionario, tali volumi saranno sottoposti alla locazione verso terzi ai sensi del Codice Civile previa procedura comparativa prevista dalla Giunta comunale.

### **Art. 53- Localizzazione**

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita nel Piano finché non siano sottoposti all'acquisizione al patrimonio comunale e sottoposti alla locazione commerciale.
2. Con delibera della Giunta comunale sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi. La Giunta comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali l'effettivo svolgimento delle fasi di gara.

### **Art. 54 – Sanzioni e revoca**

1. Alle fattispecie previste dal presente Titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.

**Settore merceologico assegnato ai Posteggi nel Mercato settimanale piazza Giovanni XXIII°**

**Settore Alimentare:**

Posteggio: n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Posteggio: n. 14, 17, 18, 19

Posteggio: n. 20, 21

Posteggio: n. 8, 15, 16 Riservato produttori agricoli

**Settore non Alimentare**

Posteggio n. 9, 10, 11, 12, 13

Posteggio n. da 22 a 68

Posteggio n. 69 Riservato portatori di Handicap

Posteggio n. da 70 a 83

**Posteggi fuori mercato stagionali**

Vale il settore e la specializzazione indicata nella tabella del piano del commercio (2.3 I posteggi fuori mercato)

Tutte le specializzazioni, fermo restando il settore merceologico, possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.

**Tabella superfici e Tipologia Mercatale posteggi mercato settimanale piazza Giovanni XXIII°**

N°	Dimensioni	Mq.	Tipologia di Vendita	N°	Dimensioni	Mq.	Tipologia di Vendita
1	7,70 x 5,50	42,35		41	7,70 x 5,00	38,5	
2	7,70 x 5,50	42,35		42	7,70 x 5,00	38,5	
3	7,70 x 5,50	42,35		43	7,70 x 5,00	38,5	
4	7,70 x 5,50	42,35	ALIMENTARE	44	8,25 x 5,00	41,25	
5	7,70 x 5,50	42,35		45	7,70 x 5,00	38,5	
6	7,70 x 5,50	42,35		46	7,70 x 5,00	38,5	
7	7,70 x 5,50	42,35		47	7,70 x 5,00	38,5	
8	6,00 x 5,50	33	Produttori agricoli	48	7,70 x 5,00	38,5	
9	7,70 x 5,50	42,35		49	7,70 x 5,00	38,5	
10	7,70 x 5,50	42,35		50	7,70 x 5,00	38,5	
11	7,70 x 5,50	42,35	NON ALIMENTARE	51	7,70 x 5,00	38,5	
12	7,70 x 5,50	42,35		52	7,70 x 5,00	38,5	
13	7,70 x 5,50	42,35		53	7,70 x 5,00	38,5	
14	7,70 x 5,50	42,35	ALIMENTARE	54	7,70 x 5,00	38,5	NON ALIMENTARE
15	6,00 x 5,50	33	Produttori agricoli	55	8,80 x 5,00	44	
16	6,00 x 5,50	33		56	8,80 x 5,00	44	
17	7,70 x 5,50	42,35		57	7,70 x 5,00	38,5	
18	7,70 x 5,50	42,35		58	7,70 x 5,00	38,5	
19	8,00 x 5,50	44	ALIMENTARE	59	7,70 x 5,00	38,5	
20	7,70 x 5,50	42,35		60	7,70 x 5,00	38,5	
21	7,70 x 5,50	42,35		61	7,70 x 5,00	38,5	
22	8,50 x 5,50	46,75		62	7,70 x 5,00	38,5	
23	8,00 x 5,50	44		63	7,70 x 5,00	38,5	
24	8,00 x 5,50	44		64	7,70 x 5,00	38,5	
25	8,00 x 5,50	44		65	7,70 x 5,00	38,5	
26	8,00 x 5,50	44		66	7,70 x 5,00	38,5	
27	7,70 x 5,00	38,5		67	7,70 x 5,00	38,5	
28	7,70 x 5,00	38,5		68	9,90 x 5,00	49,5	
29	7,70 x 5,00	38,5		69	7,50 x 5,00	37,5	H non alimentare
30	7,70 x 5,00	38,5		70	7,70 x 5,00	38,5	
31	7,70 x 5,00	38,5	NON ALIMENTARE	71	7,70 x 5,00	38,5	
32	8,80 x 5,00	44		72	7,70 x 5,00	38,5	
33	7,70 x 5,00	38,5		73	7,70 x 5,00	38,5	
34	7,70 x 5,00	38,5		74	7,70 x 5,00	38,5	
35	7,70 x 5,00	38,5		75	7,70 x 5,00	38,5	
36	7,70 x 5,00	38,5		76	7,70 x 5,00	38,5	NON ALIMENTARE
37	7,70 x 5,00	38,5		77	7,70 x 5,00	38,5	
38	7,70 x 5,00	38,5		78	7,70 x 5,00	38,5	
39	7,70 x 5,00	38,5		79	7,70 x 5,00	38,5	
40	7,70 x 5,00	38,5		80	7,70 x 5,00	38,5	
				81	7,70 x 5,00	38,5	
				82	7,70 x 5,00	38,5	
				83	7,70 x 5,00	38,5	